



Ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV)

Modifica del 22 marzo 2017

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 22 ottobre 2008¹ concernente l'entrata e il rilascio del visto è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1, nota a piè di pagina

¹ I cittadini di uno degli Stati di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001² sono soggetti all'obbligo del visto per entrate in vista di un soggiorno di durata non superiore a 90 giorni.

II

L'allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 28 marzo 2017.

22 marzo 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹ RS 142.204

² Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/372, GU L 61 dell'8.3.2017, pag. 1.

Allegato 2
(art. 4 cpv. 4 lett. a)

**Stati i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto
sin dal primo giorno di esercizio di un'attività lucrativa**

Albania

Bosnia ed Erzegovina

Georgia

Macedonia

Moldova

Montenegro

Serbia

Taiwan (Taipei cinese)